FINANZIAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1971-1975 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Art. 14

Autorizzazione ai nuovi impianti

Le societa' per azioni quotate in Borsa, le societa' finanziarie e fiduciarie, le societa' che controllano quelle sopra indicate, nonche' le societa' a partecipazione statale e le societa' concessionarie di pubblici servizi ed in ogni caso le imprese costituite in forma societaria, il cui capitale sociale non sia inferiore a 5 miliardi, sono tenute a comunicare al Ministro per il bilancio e la programmazione economica i loro programmi di investimento. Le societa' a partecipazione statale e le societa' concessionarie di pubblici servizi sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente su richiesta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica d'intesa, rispettivamente, col Ministro per le partecipazioni statali e con i Ministri preposti alle amministrazioni concedenti. I progetti di investimento concernenti la creazione di nuovi impianti industriali ovvero l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, per importi superiori a lire 7 miliardi, da chiunque predisposti, devono essere tempestivamente comunicati al Ministro per il bilancio e la programmazione economica. La realizzazione dei progetti di investimento contenuti nei programmi di cui al primo e al secondo comma, nonche' quella dei progetti di cui al terzo comma, si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformita' dagli indirizzi della programmazione economica nazionale, in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti, nonche' in relazione alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima. Coloro i quali danno corso ai programmi ed ai progetti di cui ai precedenti comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25 per cento dello ammontare dell'investimento. Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti programmi e progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Le amministrazioni dello Stato, anche decentrate, gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali minori non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di loro competenza in presenza della deliberazione nativa del CIPE prevista dal presente articolo. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, per il coordinamento con le procedure della contrattazione programmata e con le

disposizioni normative relative ad altre autorizzazioni e concessioni previste per lo svolgimento di attivita' produttive e per gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni.

Versione in vigore dal 10 novembre 1971, non più in vigore dal 4 giugno 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Estremi	Legge 6 ottobre 1971, n. 853
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-della-cassa-per-il-mezzogiorno-per-il-quinquennio-1971/art-14-autorizzazione-ai-nuovi-impianti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it